



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA
PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE**

D. lgs Istitutivo 23 Dicembre 1997 n. 469 e Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22

Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.19 del 31 marzo 2011, divenuta
esecutiva in data 16 aprile 2011.
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 18 aprile al 2 maggio 2011.
In vigore dal 3 maggio 2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 FINALITÀ

TITOLO II – COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

ART. 3 COMPOSIZIONE

ART. 4 ARTICOLAZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 5 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI

ART. 6 DETERMINAZIONE E CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI SOCIALI

ART. 7 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE/ASSOCIAZIONI INTERESSATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI EX LEGE 68/99

ART. 8 NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

ART. 9 ATTRIBUZIONI

TITOLO III - SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

ART. 10 COMPOSIZIONE

ART. 11 COMPITI

ART. 12 COMITATO TECNICO

TITOLO IV – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13 DURATA DELLA COMMISSIONE

ART. 14 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 15 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 16 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 17 APERTURA DELLE SEDUTE E QUORUM

ART. 18 ORDINE DEL GIORNO

ART. 19 VERBALE DELLA SEDUTA

ART. 20 GETTONE DI PRESENZA

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione Provinciale Unica per le Politiche del Lavoro e della Formazione, di seguito denominata Commissione, nel rispetto dei principi e dei criteri informativi dettati dall'art. 6 del D. lgs n. 469/97, dalla Legge n. 68/99, nonché dall' art. 9 della L. R. 22/2006.

ART. 2 FINALITÀ

La Commissione svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. lgs n. 469/97 e dell' art. 9 della L. R. 22/2006.

TITOLO II – COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA

PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

ART. 3 COMPOSIZIONE

1) La Commissione, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 del D. lgs 23 dicembre 1997, n. 469, è composta dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente a ciò delegato, che svolge le funzioni di Presidente:

- da n. 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
- da n. 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
- dal/la Consigliere/a Provinciale di parità nominato/a ai sensi del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- La Commissione, quando tratta argomenti riguardanti il collocamento obbligatorio e l’inserimento dei disabili, è integrata da un rappresentante designato da ogni categoria/associazione interessata al collocamento mirato dei disabili ex lege 68/99, sino al limite di 6 in base alla rappresentatività di ciascuna categoria, nonché da un Ispettore Medico del Lavoro.

2) Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

3) E' facoltà della Commissione e dei Sottocomitati di cui al successivo art. 4 richiedere la partecipazione ai lavori di esperti esterni per l’approfondimento di particolari problematiche.

4) Ai lavori della Commissione e dei Sottocomitati partecipa il Dirigente Responsabile in materia di

lavoro o suo delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.

5) Le funzioni di segreteria della Commissione e dei Sottocomitati sono garantite dal personale della struttura Provinciale competente in materia di lavoro.

ART. 4 ARTICOLAZIONI DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione può essere articolata in Sottocomitati; a tale riguardo viene costituito il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, a cui vengono attribuite le funzioni e le competenze dall'ex Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio.
- 2) Con propria deliberazione la Commissione può prevedere la costituzione di altri Sottocomitati, anche a carattere tematico, specificando i poteri degli stessi; la composizione dei sottocomitati avviene nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali.
- 3) I sottocomitati sono presieduti dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente da lui delegato.
- 4) Possono far parte dei sottocomitati unicamente i membri della Commissione.

ART. 5 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI

1) In fase di costituzione della Commissione, la procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali prende avvio con la pubblicazione di un apposito avviso presso l'Albo Pretorio della Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;

2) le organizzazioni datoriali e sindacali, presenti con propria sede fissa e con propri organismi elettivi nel territorio provinciale, interessate a candidarsi con una propria rappresentanza all'interno della Commissione Provinciale Unica per le Politiche del Lavoro e della Formazione, dichiarano al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, secondo i parametri di seguito riportati:

ORGANIZZAZIONI DATORIALI

- n. delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
- n. degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

- n. degli iscritti in età lavorativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
- n. di propri rappresentanti eletti nelle RSU presenti nel territorio della provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

3) I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria, ai sensi del DPR 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il dirigente responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 gg. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel seguente modo: in caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento; in caso di mancanza di integrazioni a correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

ART. 6 DETERMINAZIONE E CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI SOCIALI

1) Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione datoriale e sindacale scaturisce dalla media aritmetica semplice dei singoli parametri indicati al comma 2 dell'art. 5 percentualizzati nel modo seguente:

ORGANIZZAZIONI DATORIALI

- Incidenza percentuale del numero delle imprese associate all'organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;

L'assegnazione del seggio da attribuire a ciascuna organizzazione datoriale avverrà partendo dalla organizzazione maggiormente rappresentativa determinata nel modo sopra esposto. Sarà possibile attribuire più di un seggio qualora, in fase di prima assegnazione, rimangano posti liberi. L'attribuzione avverrà sempre nel rispetto della maggior rappresentatività.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

- Incidenza percentuale del numero degli iscritti all'organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- incidenza percentuale del numero di rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale eletti nelle RSU presenti nel territorio provinciale rispetto al totale dei rappresentati eletti nelle RSU delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni;

L'assegnazione del seggio da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori avverrà partendo dalla organizzazione maggiormente rappresentativa determinata nel modo sopra esposto. Sarà possibile attribuire più di un seggio qualora, in fase di prima assegnazione, rimangano posti liberi. L'attribuzione avverrà sempre nel rispetto della maggior rappresentatività.

ART. 7 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE/ASSOCIAZIONI INTERESSATE AL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI EX LEGGE 68/99

1) Con l'avviso, pubblicato presso l'Albo Pretorio della Provincia, nel rispetto dei principi della trasparenza di cui alla legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, riferito alla procedura per la nomina della Commissione, di cui all'art 5 del presente regolamento, è avviata anche la procedura per la nomina dei rappresentanti delle categorie/associazioni interessate al collocamento

mirato dei disabili ex lege 68/99.

2) A tale riguardo le categorie/associazioni interessate al collocamento mirato dei disabili ex lege 68/99, presenti con propria sede fissa nel territorio provinciale, interessate a candidarsi con una propria rappresentanza all'interno della Commissione Provinciale Unica per le Politiche del Lavoro e della Formazione, dichiarano al Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, considerati sulla base del parametro del numero degli iscritti (dato provinciale), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3) I dati relativi alla rappresentatività di cui al precedente comma 2 saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria, resa a norma del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il dirigente responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento.

ART. 8 NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1) Acquisite le dichiarazioni di cui ai precedenti art. 5 e 7, verranno individuate le organizzazioni e le categorie più rappresentative ai sensi del vigente regolamento. Gli uffici competenti provvederanno quindi a richiedere a tali organizzazioni le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire non oltre i 15 giorni dalla loro richiesta, il Presidente della Provincia emetterà il decreto di nomina dei componenti della commissione e lo notificherà a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.

2) I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione, il quale provvede a darne comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi.

3) Il/la Consigliere/a di Parità viene nominato/a secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 9 ATTRIBUZIONI

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni ed i compiti in precedenza attribuiti alle commissioni indicate al 2 comma dell'art. 6 del Dlgs 23.12.1997, n. 469 e le funzioni ed i compiti indicati dall'art. 9 Legge Regionale 22/2006;
- b) esercita la funzione di concertazione e di consultazione nella definizione di obiettivi e interventi previsti in materia di collocamento, servizi per l'impiego, politiche attive al lavoro e in materia di formazione professionale e istruzione, con particolare riferimento allo specifico Piano Provinciale garantendo la promozione e il sostegno delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, famiglia, di vita e di cura e il sostegno ad azioni positive per la parità di genere;
- c) esercita altresì tutte le funzioni che di volta in volta le saranno attribuite da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
- d) sovrintende all'attuazione della legge n. 68/99 anche al fine di raccordare gli interventi in materia di collocamento mirato dei disabili con gli altri interventi di politiche del lavoro.

TITOLO III - SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

ART. 10 COMPOSIZIONE

Il Sottocomitato per il collocamento dei disabili è composto, oltre che dal Presidente della Commissione, dai seguenti membri segnalati al Presidente stesso:

- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente delle Organizzazioni dei datori di Lavoro, segnalati dalle Organizzazioni stesse in seno alla Commissione;
 - n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori segnalati dalle Organizzazioni stesse in seno alla Commissione;
 - n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente delle Categorie/Associazioni interessate al collocamento mirato dei disabili ex lege 68/99 segnalati dalle Categorie/Associazioni stesse in seno alla Commissione.
- n. 1 ispettore medico del lavoro

ART. 11 COMPITI

Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili:

- svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio, nonché ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili delegato dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e promuove azioni per favorire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne ;
- sovrintende all'attività del Comitato tecnico di cui al successivo art 12.

ART. 12 COMITATO TECNICO

Nell'ambito del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è costituito il Comitato tecnico. Il Comitato tecnico è così composto:

- n. 1 funzionario Uffici competenti della Provincia;
- n. 1 funzionario ASL, competente in discipline psico-sociali;
- n. 1 medico legale;
- n. 1 medico del lavoro.

L'individuazione del medico legale e del lavoro verrà effettuata tramite la ASL .

Partecipano ai lavori del Comitato tecnico due componenti del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili individuati dal Sottocomitato stesso.

Il Comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

- valutazione delle residue capacità lavorative;
- definizione di strumenti e delle prestazioni atte all'inserimento;
- predisposizione dei controlli periodici di permanenza delle condizioni di inabilità
- ogni altro compito attribuito dalla legge 12.3.1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione.

TITOLO IV – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13 DURATA DELLA COMMISSIONE

- 1) La durata della Commissione, del Sottocomitato e del Comitato Tecnico è di 5 anni;
- 2) nelle more del procedimento di ricostituzione della Commissione, del Sottocomitato e del Comitato Tecnico, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dagli organismi uscenti.

ART. 14 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- 1) I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive il componente effettivo o supplente si intende decaduto. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

ART. 15 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

- 1) La Commissione è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione viene comunicata via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a un giorno. Le trattazioni urgenti, non differibili, sono discusse nella prima seduta utile.

ART. 16 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Commissione; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione;
- 2) nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 17 APERTURA DELLE SEDUTE E QUORUM

Le sedute della Commissione sono aperte dal Presidente. Il Presidente, accertata la sussistenza delle presenze per la validità del numero legale, come indicato nell'art. 16 dichiara aperta la seduta. Nel corso della stessa il Presidente, salvo che non vi sia apposita richiesta di un componente della Commissione, non è obbligato a verificare la sussistenza del quorum.

ART. 18 ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Dirigente di Settore competente in materia di mercato del lavoro, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti. Gli argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno. In casi

eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dalla metà più uno dei presenti.

Qualora non sia raggiunto tale quorum, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 19 VERBALE DELLA SEDUTA

1) Per ogni seduta della Commissione viene steso un verbale nel quale viene riportata la discussione intervenuta, la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei provvedimenti adottati. Il verbale, redatto dall'addetto alla segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione, viene poi approvato nella seduta immediatamente successiva.

Il funzionamento dei Sottocomitati si ispira alle norme che disciplinano il funzionamento della Commissione, in quanto applicabili.

ART. 20 GETTONE DI PRESENZA

1) Ai componenti della Commissione, del Comitato tecnico e dei Sottocomitati spetta un gettone di presenza, onnicomprensivo, nella misura prevista per i Consiglieri provinciali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di Consiglio Provinciale di approvazione, perciò stesso, si intende cessata la Commissione Provinciale istituita ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n. 159 del 23 giugno 2000, fatto salvo quanto contemplato dagli artt. 5 e 13 del presente Regolamento.